



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR – a cura della Task Force Appalti-Progetti

AMBITO: DIGITALIZZAZIONE

T.A.R. Veneto, Sez. I, 10/03/2025, n. 327: Accesso agli atti. Presupposti dell'accesso difensivo. Opposizione all'ostensione dell'offerta tecnica. Nozione di segreto tecnico o commerciale.

Il TAR, con questa sentenza, riepiloga la disciplina in materia di accesso agli atti di gara declinata nell'art. 36 D.lgs. n. 36/2023 accogliendo il ricorso proposto da parte ricorrente, classificatasi seconda, in relazione al diniego di accesso integrale all'offerta tecnica presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario.

Le ricorrenti avevano chiesto all'amministrazione di poter visionare integralmente la documentazione tecnica del RTI vincitore al fine di valutare la legittimità dell'aggiudicazione e l'eventuale proposizione di un ricorso. L'istanza veniva accolta parzialmente, consentendo la visione della documentazione amministrativa ed economica, ma rinviando l'accesso a quella tecnica in attesa dell'esito dell'interpello dei controinteressati in ordine a eventuali ragioni ostative.

L'aggiudicatario si opponeva all'ostensione, invocando la tutela del proprio know-how e dei segreti tecnici e commerciali contenuti nell'offerta tecnica. La stazione appaltante, senza ulteriori verifiche, trasmetteva quindi alle ricorrenti una versione quasi integralmente oscurata dell'offerta stessa.

Quest'ultime, pertanto, proponevano ricorso, lamentando la violazione degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023, norme che prevedono la pubblicazione automatica, sul portale digitale, degli atti di gara e dell'offerta dell'aggiudicatario contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione. Secondo le ricorrenti, l'oscuramento quasi totale e immotivato aveva leso il loro diritto di difesa e di piena conoscenza degli atti.

L'amministrazione e il RTI vincitore si difendevano in giudizio eccependo, tra l'altro, la carenza di interesse delle ricorrenti.

Il Collegio ha rigettato tale eccezione, rilevando che l'accesso difensivo è autonomamente tutelabile e non presuppone necessariamente un ricorso principale sull'aggiudicazione, potendo servire proprio a valutarne la proposizione.

Nel merito, il TAR ha ritenuto illegittimo il comportamento dell'amministrazione perché, in fase di richiesta di oscuramento pervenuta dall'aggiudicatario, si è limitata a recepire acriticamente le osservazioni di quest'ultimo, senza effettuare una propria valutazione sulla reale natura riservata delle informazioni oscurate, né fornire una motivazione puntuale sulle ragioni del diniego. Tale condotta, secondo il TAR, è contraria ai principi di trasparenza, proporzionalità e bilanciamento degli interessi sanciti dal Codice dei contratti nonché dalla giurisprudenza europea e interna.

Il TAR ha richiamato in particolare la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cause C-927/19 e C-54/21), la quale ha affermato che la mera dichiarazione di segretezza resa dall'operatore economico non può essere accolta in modo automatico, dovendo la stazione appaltante verificare in concreto se le informazioni siano effettivamente segrete e se la loro divulgazione possa arrecare un danno reale e specifico all'operatore, esigendo da quest'ultimo la dimostrazione della natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone.

Del resto, ha ricordato il TAR, la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni e studi di carattere specialistico che siano in grado di differenziare il valore della prestazione offerta solo a condizione che gli altri concorrenti e potenziali competitori non ne vengano mai a conoscenza.

Alla luce di tali principi, il TAR ha stabilito che la tutela del segreto industriale non può comprimere in modo assoluto il diritto di accesso dei concorrenti, specie quando l'ostensione è funzionale all'esercizio del diritto di difesa e ha ordinato all'amministrazione di consentire l'accesso integrale all'offerta tecnica del RTI aggiudicatario.

Link:

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202500085&nomeFile=202500327_01.html&subDir=Provvedimenti